

Thomas Blanke

Europa sociale: un modello comune per evitare una corsa al ribasso? *

1. In passato, due sono stati gli orientamenti riguardanti l'Europa: la posizione degli "euro-ottimisti" e quella, speculare, degli "euro-pessimisti". Penso che, tra gli studiosi e all'interno del movimento sindacale, abbia prevalso la prima, almeno in Germania. Inoltre, ho notato che chi ha avuto la *chance* di lavorare a Bruxelles, per l'Unione europea, è divenuto automaticamente un "euro-ottimista": potrebbe essere, questo, un chiaro esempio di "attaccamento al lavoro".

2. Si consideri, in secondo luogo, come il processo di unificazione europea è sempre stato condizionato da quello, economico, di unificazione dei mercati. Da qui discende, sin dalla versione originaria del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, la decisa affermazione delle libertà economiche, ossia di circolazione dei capitali, delle persone, dei beni e dei servizi. Tale modo elementare di intendere il processo di unificazione europea denota una chiara opzione a favore di un progetto politico di integrazione negativa piuttosto che positiva: il che vuol dire armonizzare i diversi contesti giuridici nazionali integrandone i mercati senza, però, correggerne la struttura. Quali sono stati gli effetti di questa integrazione?

3. Lo Stato-nazione fa ancora da sfondo, in via principale, alle dinamiche di conflitto ed equilibrio tra gli attori sociali. A livello europeo, invece, è tuttora forte lo squilibrio tra le parti sociali: a fronte della crescita dei diritti di libera circolazione dei capitali e di libero stabilimento delle imprese, è possibile osservare come strutture associative, quali i sindacati, siano an-

* La traduzione è di Antonio Baldassarre.

cora fortemente legate ai contesti nazionali, oltre che radicate in realtà locali connotate da specifici retroterra culturali e linguistici. Alla luce di ciò, si può ritenere che in Europa vi sia solo un piccolo spazio per quella che si è soliti definire una “autentica politica sociale”.

Ad ogni modo, sono convinto che sia apprezzabile un *trend* di emersione di un’Europa sociale. Quali sono le ragioni di questo inaspettato sviluppo? A mio avviso, possono evidenziarsi sei aspetti principali, riguardanti:

- il principio di uguaglianza e i divieti di discriminazione;
- la definizione di *standard* minimi di tutela;
- il dialogo sociale come componente essenziale del processo legislativo;
- una lunga serie di iniziative di successo nel campo del lavoro e della politica sociale, dalla fine degli anni ’90 all’inizio del nuovo millennio (v. le direttive antidiscriminatorie, la Carta europea dei diritti fondamentali, le direttive-quadro);
- le regole e gli accordi sulla partecipazione dei lavoratori (disciplinata da una contrattazione che si svolge all’ombra della legge);
- il metodo aperto di coordinamento.

4. Ora sviluppiamo un po’ più approfonditamente questi punti.

In primis, il principio di uguaglianza e tutte quelle previsioni normative che assicurano le pari opportunità e la parità di trattamento: tali norme sono volte a promuovere la circolazione transfrontaliera dei lavoratori, il lavoro autonomo e l’integrazione nel mercato del lavoro di gruppi di lavoratori non tradizionali.

Queste regole, a loro volta, hanno innescato un processo di assoluto rilievo, dal momento che un sempre crescente numero di persone ha tratto vantaggi dai diritti sociali *ivi* riconosciuti. Da un lato, il diritto di libera circolazione dei lavoratori conduce al diritto del lavoratore di portare con sé la propria famiglia, al fine di ricostituire, nel paese ospitante, l’ambiente umano di provenienza, dall’altro, il riconoscimento di diritti sociali a livello europeo assicura al lavoratore transfrontaliero la conservazione del sistema di protezione sociale di origine.

Dunque, gli Stati membri sempre più sono destinati ad allentare il controllo sulle risorse di finanziamento dei propri sistemi di *Welfare*¹, seb-

¹ V. PIERSON, LIEBFRIED, *European Social Policy: between Fragmentation and Integration*, Brookings Institution, Washington DC, 1998.

bene ciò sembri richiedere, da parte dell'Unione europea, un incremento delle proprie risorse e, in una prospettiva di medio-lungo termine, un potere di leva fiscale in capo agli organismi comunitari. In ogni caso, detta situazione sta conducendo ad una crescente pressione verso il trasferimento, a livello europeo, di competenze, via via maggiori, nel campo della politica sociale, con la conseguenza di dissolvere "riserve nazionali interne", a livello degli Stati, ed aprirle alla concorrenza internazionale (ad esempio, nel campo della telefonia, dell'energia elettrica e dei servizi pubblici).

Ma vi è un secondo aspetto della dinamica innescata dal principio di uguaglianza. I divieti di discriminazione, che l'Europa continentale ha ereditato dalla tradizione anglosassone dell'*equality*, trovano ulteriore sviluppo nel principio di autonomia e autodeterminazione della persona, che viene così ad assumere un ruolo centrale all'interno del sistema giuridico. Ciò conduce ad una integrazione, nell'ordinamento, dei sistemi di valori personali, dal momento che ogni determinazione normativa, non approvata dalla persona, è considerata un atto contro l'integrità della stessa.

Tale sensibilizzazione verso la problematica delle discriminazioni porta sempre più all'allargamento dell'area delle differenze considerate illecite (cfr. l'*art. 21, § 1*, della Carta Europea dei diritti fondamentali, che vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali"). Da ciò, scaturisce una nozione di principio di uguaglianza strutturata in base a coordinate diverse da quelle che, tradizionalmente, assumono la famiglia mono-reddito maschile (*male breadwinner family*) come referente sociale: l'uguaglianza, oggi, si declina secondo i nuovi concetti dell'autonomia e della libertà di autodeterminarsi.

Il secondo punto concerne il ruolo della Commissione europea, che, a partire dalla metà degli anni '70 e grazie al sostegno della giurisprudenza della Corte di giustizia, ha sviluppato lo strumento degli *standard* minimi, al fine di realizzare condizioni di integrazione positiva. Attraverso una lunga serie di direttive – che, spesso, hanno innalzato il livello di protezione delle regolazioni nazionali (come è accaduto in Germania) – *standard* minimi di tutela sono stati introdotti in tutta Europa. La definizione di assetti regolativi, al di sotto dei quali non è possibile scendere, ha imposto il ri-

spetto di un livello di base delle tutele sociali ed ambientali alle condotte degli operatori economici. A questo punto, tuttavia, appare necessario guardarsi dal pregiudizio, largamente diffuso, secondo cui l'Unione europea, in forza dell'art. 136 Tratt. Ce – come sostituito dall'art. 2, n. 22), Trattato di Amsterdam – avrebbe acquisito poteri incisivi nel campo della politica sociale. Attualmente, le competenze comunitarie ancora non si estendono, secondo l'art. 137, § 5, del Trattato, agli aspetti-chiave del diritto sindacale (diritto di associazione, diritto di sciopero, diritto di serrata) e della retribuzione (fatto salvo il principio racchiuso nell'art. 141 sulla parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile). Senza dire, poi, che il Consiglio può decidere a maggioranza solamente in alcune delle aree riguardanti la politica sociale. Indubbiamente, il vantaggio di poter imporre *standard* minimi di protezione sta nel fatto che la questione del “come” tali *standard* vadano osservati è in gran parte affidata alle legislazioni dei singoli Stati membri. Lo svantaggio è che, spesso, questi *standard* corrispondono a livelli di protezione estremamente bassi.

Il terzo aspetto attiene all'interrelazione tra dialogo sociale e ruolo promozionale delle proposte della Commissione che, sin dalla metà degli anni '90, sono sfociate in una crescente e rilevante legislazione per la politica del lavoro dell'Unione europea. In sede di dialogo sociale, i soggetti collettivi si impegnano in un'attività di contrattazione, interprofessionale o categoriale, per pervenire alla sottoscrizione di accordi transnazionali che possono, poi, rappresentare la premessa per l'emanazione di atti normativi europei. Sino ad ora, i risultati concreti del dialogo sociale europeo sono stati relativamente modesti: a fronte di numerosi avvisi comuni, progetti e iniziative di vario genere, soltanto sei accordi-quadro sono stati conclusi (si tratta degli accordi sui congedi parentali, sul *part-time*, sul contratto a termine, sul telelavoro, sullo *stress* correlato al lavoro e sulla fornitura di manodopera tramite agenzia). Il problema centrale del dialogo sociale europeo consiste nel fatto che il fronte datoriale ha scarso interesse ad addivenire a una contrattazione collettiva transnazionale, perché ritiene che gli interessi delle aziende siano meglio tutelati attraverso accordi a livello di imprese². Lo stesso dicasi per le organizzazioni sindacali dei lavoratori, sebbene in dimensioni più ridotte: ma anche qui, l'interesse ad un'uniformità di regolazione, a livello europeo, delle condizioni di lavoro è estremamente discon-

² V. KELLER, SORRIES, *The New Social Dialogue: Procedural Structuring, First Results and Perspectives*, in *Industrial Relations Journal European Annual Review*, 1998.

tinuo. Gli accordi delle parti sociali europee, tuttavia, hanno rappresentato un'importante pre-condizione per la realizzazione di significativi progetti di riforma come: l'introduzione dei Comitati aziendali europei (CAE), la disciplina dei diritti di informazione e consultazione dei lavoratori a livello nazionale, l'onere della prova nei casi di discriminazione di genere.

Nello stesso periodo si è giunti anche, e veniamo al quarto punto, a una interessantissima sperimentazione nel campo della politica sociale: quella della contrattazione collettiva che si svolge all'ombra della legge. Questo principio è la pietra angolare del modello partecipativo europeo. In un primo momento, è stato sviluppato nel corso della gestazione della direttiva sui CAE, al fine di circoscrivere la resistenza dei datori di lavoro contro la definizione di prescrizioni normative di *hard law* sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende. In questa materia, si è ritenuto opportuno riconoscere un ruolo di rilievo all'autonomia negoziale delle parti sociali, affinché conducano trattative e si accordino sul concreto funzionamento dell'istituto partecipativo. Al solo fine di assicurare il raggiungimento degli accordi, tuttavia, si è deciso di definire criteri sussidiari, che, in pratica, sono divenuti i più incisivi strumenti di orientamento dell'autonomia collettiva. Oggi, la contrattazione su rinvio della legge è assurda, nell'ambito della regolamentazione europea dei rapporti collettivi di lavoro, a tipico strumento di disciplina della partecipazione dei lavoratori.

Il quinto aspetto da esaminare è quello relativo al periodo compreso tra la fine degli anni '90 e l'inizio del nuovo millennio, durante il quale è stata intrapresa una lunga serie di iniziative di successo nella politica sociale e del lavoro dell'Unione europea. Queste comprendono, oltre all'emanazione delle quattro direttive contro le discriminazioni: il riuscito completamento della legislazione sulle procedure di costituzione della Società europea (e della Società cooperativa europea), con relativa disciplina, introdotta mediante direttiva, sulla partecipazione dei lavoratori nell'ambito di questa particolare struttura societaria; l'adozione della Carta europea dei diritti fondamentali, che va molto oltre la maggior parte delle previsioni nazionali di rango costituzionale nel definire i diritti fondamentali di natura sociale. Vero è che queste ultime disposizioni, attualmente, non sono ancora dotate di forza giuridica vincolante. Tuttavia, il loro significato e il rilievo che svolgono nell'argomentazione giuridica non possono essere sottostimati. Infine, va richiamata la problematica, ma comunque riuscita, riforma della direttiva sui CAE.

Il sesto ed ultimo punto riguarda l'introduzione, nel corso degli anni '90, del c.d. "metodo aperto di coordinamento" (MAC). L'idea che vi sta alla base è la riduzione del grado di eterogeneità e complessità all'interno dell'Unione europea, rendendo possibile un progresso che si realizzi in tutta Europa secondo un modello sociale comune. La procedura è definita in modo tale da assicurare che i sistemi di connessione socio-economica tra gli Stati membri, sinora ben funzionanti, non vengano dispersi a seguito del processo di armonizzazione. Pur se i risultati, empiricamente apprezzabili, di un simile approccio appaiono ancora insoddisfacenti, va, tuttavia, sottolineato che si tratta di uno strumento di normazione capace sì di pervenire ad esiti di rilievo, ma soltanto nel lungo termine. Detta tecnica non prescrive un modello specifico calato dall'alto, ma definisce, in modo prudente e in termini ampi, apposite linee-guida, al fine di avvicinare tra loro i contesti giuridici nazionali. Tale sistema, secondo l'opinione dei sociologi, non solo è rispettoso delle realtà nazionali, ma, attualmente, è anche utile per accrescerne l'autonomia, mediante "la predisposizione consensuale di un complesso di obiettivi comuni, in forza di effetti imitativi, attraverso processi di organizzazione dell'apprendimento e incentivi per quei comportamenti volti al conseguimento dei risultati indicati"³.

In particolare, il metodo aperto di coordinamento viene impiegato in quegli ambiti in cui gli organismi europei non hanno poteri espliciti: è, infatti, concepito come un'alternativa alle procedure di legislazione del diritto comunitario. Inoltre, esso appare lo strumento adatto a realizzare il coordinamento delle politiche contrattuali nazionali, indirizzandole nel senso di assicurarne un collegamento, più o meno intenso, con gli obiettivi delle politiche europee (per esempio, quella per l'occupazione). In tal modo, l'autonomia delle parti sociali rimane preservata e, al tempo stesso, viene istituzionalizzata una cooperazione – alla quale si fornisce anche il necessario supporto – in forma di canali di partecipazione, comunicazione, elaborazione e scambio di rapporti.

5. Occorre a questo punto tentare di tirare le fila del discorso. La domanda se sia configurabile un modello sociale europeo, per ora, può ricevere una risposta solo nei termini seguenti: sicuramente no, qualora con

³ V. SCHMIDT, KULL, *Die Europäische Beschäftigungsstrategie. Anmerkungen zur "Methode der offenen Koordinierung"*, working paper, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Februar 2004.

l'espressione si voglia indicare un sistema ben definito di istituti sociali ed economici, diretti a regolare e realizzare interventi correttivi sul funzionamento dei mercati. Ciò che, invece, esiste, in ogni Stato dell'Europa occidentale, è un sistema di *Welfare* dal livello di protezione comparativamente alto. A livello europeo, poi, sono state poste in essere una serie di condizioni per lo sviluppo di uno specifico quadro di sicurezza sociale. Tuttavia, la conformazione che tale quadro assumerà, in concreto, ancora non risulta chiara. Al contrario, mancano attualmente – tra l'altro, per espressa ammissione delle stesse parti – attori delle relazioni industriali dotati del potere e della capacità di agire con le proprie forze. Non è possibile guardare allo sviluppo del diritto sociale e del lavoro europeo attraverso le classiche categorie dei “poteri congiunti” o dei “contropoteri sociali”⁴. Constatato ciò, gli schemi usualmente invocati per spiegare i cambiamenti a livello nazionale non sono utilizzabili. Sebbene siano già stati compiuti, a livello europeo, alcuni significativi progressi verso lo sviluppo di una dimensione sociale, è tuttavia ancora impossibile impostare un'analisi della loro dinamica che sia basata su modelli convenzionali. Dunque, suggerirei di inquadrare gli schemi di regolazione di stampo “post-fordista”, adottati a livello europeo, nei termini di una risposta al problema della concorrenza internazionale dei mercati: processo che, per certi versi, può osservarsi anche sul piano nazionale. Ciò spiegherebbe la funzione pionieristica realizzata dalla politica sociale europea, in un faccia a faccia con gli Stati membri cominciato sin dai primi anni '90.

Componenti di siffatto modello di regolazione sono: il rafforzamento della dimensione individualistica delle relazioni industriali; il deliberato imbrigliamento della volontà dei lavoratori di rappresentare e sviluppare la loro creatività; l'uso e l'indiretto orientamento della loro autonomia così come di quella delle loro rappresentanze di interessi; la “normalizzazione” del lavoro atipico; il processo di decentramento verso l'azienda dei meccanismi di regolazione collettiva; la valorizzazione degli accordi individuali contro gli accordi collettivamente sottoscritti; *standard* minimi di protezione imposti per via legislativa. Insomma, il debole incanalamento di tutte le forme di persuasione e comunicazione verso gli obiettivi dei tipi di regolamentazione desiderati.

⁴ V. DAUBLER, *Instruments of EC Labour Law*, in *Liber Amicorum for Bill Wadderburn*, Oxford, 1997.

Il messaggio che emerge, da questa ricostruzione delle relazioni industriali, è ambivalente: si richiama, cioè, all'indipendenza e alla capacità di autodeterminazione dei lavoratori, al fine di legarli con maggior forza al proprio luogo di lavoro. Ciò lascia spazi relativamente ampi a forme di partecipazione *soft*. Trasforma il luogo di lavoro da ambiente caratterizzato da ordine e disciplina in sistema comunicativo nel quale tutti i soggetti coinvolti possono far valere uguali diritti di essere rispettati.

Gli scettici faranno notare che queste trasformazioni, introdotte nei luoghi di lavoro, nascondono nuove ed eccessive pretese datoriali di sfruttare al meglio le risorse umane ed il loro potenziale. Al contrario, gli ottimisti sosterranno che tali innovative forme di cooperazione e "l'alleanza tra le forze del lavoro" siano condizionate da bisogni vitali propri di entrambe le parti e che, sotto questi nuovi modelli regolativi, i lavoratori "rischiano di vincere" tanto quanto i loro datori di lavoro.

Attualmente, dopo le decisioni della Corte di giustizia europea sui casi *Viking*, *Laval*, *Rueffert* e *Luxemburg*, dobbiamo registrare crescenti preoccupazioni riguardo al futuro dell'Europa sociale. In Germania, ad esempio, una posizione simile è sostenuta da studiosi molto noti del *Max Planck Institute for Social Research* di Colonia (Scharpf⁵, Höpner⁶, Streeck⁷, ma anche da rappresentanti del mondo sindacale – ad esempio, Hans-Jürgen Urban⁸ e Frank Bsirske⁹ – e altri come Alain Supiot¹⁰ e Bernhard Nagel¹¹). Tali au-

⁵ "L'unica via è quella di non seguire la Corte di giustizia", intervista allo studioso di scienze politiche FRITZ SCHARPF, *Sui pericoli che corre lo Stato sociale*, in *Die Mitbestimmung*, f. 7+8 2008, p. 18; con riguardo alle critiche sollevate ai giudici comunitari, cfr. i fascicoli 9/2008 p. 53 ss. e 3/2009 di *Die Mitbestimmung*.

⁶ *Usurpation statt Delegation. Wie der EuGH die Binnenmarktintegration radikalisiert und warum er politischer Kontrolle bedarf* (Invece di una delega un'usurpazione. Come la Corte di giustizia estremizza l'integrazione del mercato nazionale e perché è necessario un controllo di natura politica), MPlfG Discussion Paper 08/12, Dezember 2008; analogamente, *Das soziale Europa findet nicht statt*, in *Die Mitbestimmung*, f. 5/2008, p. 46 ss., MPlfG Discussion Paper 08/12, Dezember 2008.

⁷ *Korporatismus in der Europäischen Union*, (con A. SCHÄFER) in M. HÖPPNER/A. SCHÄFER (a cura di), *Die politische Ökonomie der europäischen Integration*, Ffm 2008, p. 203 ss.

⁸ *Zeit für eine politische Neuorientierung. Die Gewerkschaften und die Hoffnung auf ein soziales Europa*, in *Kritische Justiz* 2009 (in corso di pubblicazione).

⁹ *Politik der Entsicherung*, in *Die Mitbestimmung*, f. 5/2008, p. 58 ss.

¹⁰ *Europa im Griff der kommunistischen Marktwirtschaft*, in *Arbeit und Recht* 2009, p. 151 ss.

¹¹ *Europäische Marktfreiheiten, Koalitionsfreiheit und Sozialstaatsprinzip*, in *Arbeit und Recht* 2009, p. 155 ss.

tori argomentano, in parte, nel solco delle critiche che – in Francia ed Olanda – sono state mosse contro la ratifica del progetto di Costituzione europea: viene rilevato che l'idea di Unione europea che ne viene fuori è, nel suo complesso, da considerarsi neo-liberista. In questa, infatti, ben poco spazio residuerebbe per i diritti sociali, non potendosi, tantomeno, individuare alcuna prospettiva di emersione di uno Stato sociale. In altri termini, viene sostenuto che il generale atteggiarsi dell'Europa principalmente come un progetto di mercato, di matrice sostanzialmente liberista, rinviene una sua espressione anche nel disegno di Costituzione europea.

A mio avviso, questa posizione è da ritenersi corretta solo in parte: ossia là dove sembra fornire una realistica ricostruzione del Trattato comunitario, assunto a strumento di inclusione sociale da realizzarsi, però, attraverso l'espansione dei mercati. Non convince, invece, la restante parte, nella quale non pare potersi rinvenire una corretta interpretazione giuridica del complesso fenomeno: il testo della Carta dei diritti fondamentali comprende molti diritti sociali, che vanno ben oltre quelli riconosciuti a livello nazionale, ed anche il testo del Trattato di Lisbona prevede una nuova qualità dell'Europa sociale (*Sozialstaat*). In ogni caso, gli autori sopra richiamati hanno ragione: l'Europa non sarà mai uno Stato sociale nel senso classico del termine. L'area degli interventi di correzione sociale rimane confinata, alquanto saldamente, nella sfera degli Stati nazionali. Ma non credo che l'attenzione dei politici e degli intellettuali all'Europa impedisca agli Stati membri di adoperarsi per compiere i necessari passi in avanti in questo campo.

Per quanto concerne l'attuale preoccupazione riguardo all'Europa sociale, va rilevato come questa si basi sulle già menzionate sentenze della Corte di Giustizia, rispetto alle quali si deplora la sospetta usurpazione, a danno del potere politico, delle sue prerogative (sin dalla sentenza *Cassis de Dijon*). Ciò che per anni è rimasto inesplorato – il passaggio dalle norme antidiscriminatorie per gli stranieri e gli *insider* ai limiti alla libera concorrenza anche in assenza di discriminazione (la nozione di ostacoli) – sembra adombrare un cambiamento radicale delle funzioni svolte dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Non si può non essere d'accordo con quanti sostengono che la Corte rivolge l'attenzione, con le sue decisioni, dalla protezione sociale al contrasto del *dumping* sociale. Ma, al contempo, sono convinto che questo processo non sia irreversibile e che oggi abbia a che fare con specifici equilibri politici che, in futuro, potranno anche cambiare.

Hellmut Wißmann, l'ex presidente della nostra Corte Federale del Lavoro, ha avanzato due proposte per correggere questo particolare assetto della giurisdizione comunitaria¹²: innanzitutto, non dovrebbe esservi prevalenza del diritto comunitario in quelle materie in cui l'Europa non ha competenza (e questo dovrebbe valere per il diritto di sciopero, ai sensi dell'art. 137, § 5, del Trattato); inoltre, quando un caso rientri nella competenza della Comunità europea, e sia tutelato da un diritto fondamentale, non dovrebbe residuare spazio per un giudizio di proporzionalità, bensì solo per una valutazione incentrata sulle questioni di merito (*praktische Konkordanz*).

La maggior parte delle proposte che si discutono, non solo in Germania, per correggere gli equilibri dell'Unione europea, sono basate, secondo il mio punto di vista, su un'analisi poco approfondita dell'Europa sociale: prefigurare un pericolo, nel processo di ratifica del Trattato di Lisbona (J. MONKS), è una normale reazione politica, che emerge quando qualcosa non sembra andare per il verso giusto. Lo stesso dicasi per l'appello di Fritz Scharpf¹³ alla disobbedienza nazionale. Ritengo, invece, più condivisibile invocare maggiore democrazia in Europa e una clausola di progresso sociale (*CES, Deutscher Gewerkschaftsbund*), se unita alla buona disposizione di un co-finanziamento transnazionale degli *standard* minimi di tutela obbligatori.

¹² *Zwischenruf: Viking und Laval: Grundfreiheiten über alles?*, in *Arbeit und Recht*, 2009, p. 149 ss.

¹³ "L'unica via è quella di non seguire la Corte di giustizia", intervista allo studioso di scienze politiche, FRITZ SCHARPF, *Sui pericoli che corre lo Stato sociale*, in *Die Mitbestimmung*, f. 7+8 2008, p. 18; con riguardo alle critiche sollevate ai giudici comunitari, cfr. *Die Mitbestimmung*, f. 9/2008 p. 53 ss. e 3/2009.